

## Caso 1

---

**D.** Sono un risparmiatore danneggiato dalle ex Banche Venete (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza) ma non ho presentato un reclamo alla Banca né il ricorso all'Arbitro per le controversie finanziarie. Posso accedere al Fondo di ristoro per ottenere il 30% dell'importo esborsato o non posso fare più nulla per recuperare il mio credito?

**R.** NO, allo stato attuale un eventuale ricorso proposto presso l'ACF contro le Banche Venete sarebbe inammissibile, in quanto le Banche in questione, avendo perso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, non sono più soggetti aderenti al sistema di risoluzione delle controversie. Tuttavia il recente "decreto Milleproroghe" - oltre ad aver previsto un iter transitorio per chi abbia già una decisione ACF o la avrà entro il 30 novembre prossimo - ha previsto, a regime, dai primi mesi dell'anno prossimo, la possibilità di sottoporre all'ACF un ricorso per ottenere una decisione favorevole e quindi il ristoro nella misura che sarà definita (attualmente il 30% con il tetto di 100.000 euro). Ovviamente, in quella sede, visto che ci sarà un'apposita norma di legge a prevederlo, il fatto che le Banche in questione non siano più "intermediari" non avrà rilevanza. Sugeriamo, quindi, di rimanere "aggiornati" in modo da poter presentare, appena possibile e con le modalità che saranno definite, un ricorso.

**D.** E nel caso volessi proporre ricorso nei riguardi di Banche delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, e Cassa di Risparmio di Chieti?

**R.** Neanche in questo caso si può accedere sin da subito al Fondo di ristoro. Anche per queste banche, comunque, il "decreto Milleproroghe" - oltre ad aver previsto un iter transitorio per chi abbia già una decisione ACF o la avrà entro il 30 novembre prossimo - ha previsto, a regime, dai primi mesi dell'anno prossimo, la possibilità di sottoporre all'ACF un ricorso per ottenere una decisione favorevole e quindi il ristoro nella misura che sarà definita (attualmente il 30% con il tetto di 100.000 euro).

## Caso 2

---

**D.** Posso accedere alla nuova procedura di ristoro predisposta dal Governo anche se ho già aderito alla offerta transattiva del 15% del capitale investito proposta dalle due Banche Venete nella prima parte del 2017?

**R.** SÌ se ha già presentato ricorso all'ACF ed ha ottenuto una pronuncia favorevole (o la otterrà entro il 30/11/2018). Occorre però tenere conto del fatto che il comma 1107 dell'art.1 della Legge di bilancio 2018 riporta che:.....(*omissis*...). *Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato*".

## Caso 3

---

**D.** Il 30% di ristoro previsto dalla norma per coloro che hanno o otterranno una decisione del Collegio ACF entro il 30 novembre prossimo è da ritenersi tombale o in futuro sarà possibile chiedere un'ulteriore integrazione?

**R.** Allo stato la normativa di riferimento, contenuta nell'art. 1, comma 1106 e 1107, della n. L. 27 dicembre 2017 (così come di recente modificata dal "decreto Milleproroghe") nulla riferisce a questo riguardo, né con la modulistica che il richiedente è tenuto a compilare si chiede allo stesso di rinunciare ai suoi diritti.

## Caso 4

---

**D.** Ho presentato ricorso all'ACF contro una delle banche coinvolte dalla disposizione di legge citata, ma non ho ancora ricevuto una decisione. Posso presentare istanza di ristoro?

**R.** Al momento no. Tutti i ricorsi presentati contro le banche oggetto della norma che dà accesso al ristoro, i cui fascicoli si completeranno entro il 20 novembre prossimo, saranno decisi entro il successivo 30 novembre. Sarà possibile, pertanto, presentare apposita istanza di ristoro dopo aver ricevuto la decisione dell'Arbitro e dopo che l'Intermediario sarà dichiarato inadempiente (solo per le due banche venete sarà possibile chiedere il ristoro non appena in possesso della decisione).

## Caso 5

---

**D.** L'istanza di ristoro deve essere presentata entro il 30 novembre 2018? C'è un termine entro cui va proposta?

**R.** NO. Il termine del 30 novembre 2018 è quello entro il quale la decisione deve essere adottata dall'ACF per poter il risparmiatore aver accesso al ristoro. Ciò comporta che anche successivamente a tale data sarà possibile proporre l'istanza di ristoro. Anzi, molti dei risparmiatori in attesa della decisione dovranno necessariamente proporre la richiesta dopo il 30 novembre prossimo, in quanto tra l'adozione della decisione e la comunicazione della stessa agli interessati passa necessariamente del tempo e bisogna, inoltre, attendere che la Banca (ad eccezione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) sia dichiarata inadempiente alla decisione dall'ACF.

## Caso 6

---

**D.** Siamo marito e moglie cointestatari di un ricorso, abbiamo già una decisione dell'ACF e vogliamo presentare istanza di ristoro. Come vanno inoltrate le istanze?

**R.** Se la decisione del Collegio riconosce un importo unico "ai Ricorrenti" è sufficiente presentare un unico modulo, compilato e sottoscritto da entrambi i Ricorrenti. Qualora il conto corrente fosse intestato solo ad uno dei due, sarà necessario allegare il modulo di delega alla riscossione del cointestatario, allegando il documento di identità di entrambi i ricorrenti, nonché la certificazione dell'IBAN.

Se, viceversa, il conto corrente fosse cointestato, la delega alla riscossione non sarà necessaria. bisognerà comunque allegare i documenti di identità di entrambi i ricorrenti e la certificazione dell'IBAN.

## Risposte alle domande più frequenti sulla procedura di ristoro

Qualora invece la decisione del Collegio riconoscesse importi separati ai Ricorrenti, bisognerà presentare due istanze e inviarle separatamente anche dallo stesso indirizzo e-mail.

### Caso 7

---

**D.** Voglio presentare Istanza di ristoro, sono residente all'estero, non ho una e-mail personale e ho un procuratore generale. Cosa devo fare? Faccio compilare l'istanza a mio nome e la faccio firmare al Procuratore, allegando alla documentazione la procura e la faccio inviare dall'indirizzo di posta del procuratore?

**R.** NO. L'istanza deve essere **obbligatoriamente** presentata e firmata dal ricorrente indicando le coordinate bancarie intestate **necessariamente** all'avente diritto (allegando il *modulo di certificazione del codice IBAN*). Non è, infatti, possibile dare delega alla riscossione a un soggetto non coinvolto nel ricorso. Il modulo della richiesta di ristoro può essere inviato per raccomandata A/R o per e-mail (anche dal procuratore).

### Caso 8

---

**D.** Voglio presentare istanza di ristoro. Nella documentazione obbligatoria è richiesta la certificazione delle coordinate IBAN, ho un conto corrente on line e la Banca si rifiuta di fornirmi tale documento. Può bastare un estratto conto a me intestato da cui si evincono le coordinate bancarie?

**R.** Per coloro che posseggano un conto on-line non è necessario il timbro e la firma. Occorrerà compilare il *modulo di certificazione del codice IBAN* allegando il documento rilasciato online che riporta i dati della banca e il codice IBAN.

### Caso 9

---

**D.** Il ricorso per il quale ho già ottenuto una decisione, è intestato a più di due soggetti, per esempio a marito, moglie e figli ma il modulo per la presentazione della Istanza di ristoro permette di inserire i dati anagrafici solo di due soggetti, cosa faccio?

**R.** Si devono presentare due o più moduli avendo cura di riportare sempre lo stesso numero di ricorso, di decisione, i relativi documenti di identità, oltre alle deleghe di riscossione all'incasso e alla certificazione IBAN del titolare (che deve essere uno dei Ricorrenti) del conto corrente bancario sul quale si vuole ricevere il bonifico qualora non se ne posseda uno proprio.

### Caso 10

---

**D.** Ho presentato istanza di ristoro ma mi sono accorto che sul sito della Consob sono presenti degli stampati obbligatori che non ho compilato. Devo ripresentare la domanda aggiungendo i moduli mancanti?

**R.** NO, l'istanza non deve essere inviata nuovamente. È necessario, però, completare la documentazione con i modelli mancanti (certificazione del codice IBAN ed eventuale delega alla riscossione nel caso in cui si indichi nella domanda l'IBAN di un altro soggetto) inviandoli all'indirizzo e-mail [istanzaristoro@pec.consob.it](mailto:istanzaristoro@pec.consob.it) e mettendo nell'oggetto: "**Integrazione – nome ricorrente - ricorso ID xxxx decisione xxx**".